

### DISEGNO DI LEGGE

d'iniziativa dei senatori **SIGNORI, CIPELLINI, SCAMARCIO, BARSACCHI, BOZZELLO VEROLE, FINESSI, MARAVALLE, NOVELLINI, PITTELLA, SEGRETO, SPINELLI, DELLA BRIOTTA, FABBRI, FOSSA, JANNELLI, NOCI, PETRONIO, SCEVAROLLI e TALAMONA**

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 14 NOVEMBRE 1979

#### Norme di tutela della dignità delle istituzioni rappresentative e dei loro esponenti

ONOREVOLI SENATORI. — Il prestigio delle istituzioni rappresentative riposa nella fiducia dei cittadini, da cui esse debbono essere sostenute, in ogni momento, affinché la rappresentatività sia effettiva e non nominale. Fondamentale per la credibilità delle istituzioni è la costante evidenza ed evidenziabilità della netta separazione della cura dell'interesse pubblico dagli interessi privati, pur leciti e commendevoli, degli investiti di cariche pubbliche. In difetto di norme che assicurino questa evidenza, fatalmente singoli ma purtroppo reali episodi di disonestà e di malcostume finiscono per alimentare dubbi sulla correttezza morale dell'insieme degli amministratori pubblici, insinuando il sospetto di una pratica generalizzata di utilizzazione privata degli atti pubblici. In tal modo fatti assai circoscritti gettano ombre sempre più fosche sulla credibilità delle istituzioni democratiche e riducono il sostegno popolare da cui esse traggono la loro legittimazione. Realisticamente non ha senso ipotizzare che l'investito di funzioni pubbliche, per il tempo in cui le esercita, possa in-

terrompere la cura dei suoi privati interessi e che questa possa essergli sottratta. Essenziale è però che le due sfere — del pubblico e del privato — che inevitabilmente fanno capo alla stessa persona, rispettivamente come titolare di ufficio pubblico e come privato, restino scrupolosamente distinte e che la prima non venga asservita alla seconda. Ma ciò non basta. Occorre che questa separazione sia evidenziabile in ogni momento e quindi suscettibile di verifica. Ciò potrà anche costituire remora ad eventuali lusinghe o tentazioni di trasgressione, ma soprattutto consentirà di poter vedere in trasparenza la correttezza dell'operato degli amministratori pubblici, restituendo ad essi e alle rispettive istituzioni il solidale conforto delle comunità delle quali sono espressione.

Alla salvaguardia della dignità delle istituzioni e dei loro esponenti tende appunto questo disegno di legge.

Esso rifugge da impostazioni, che più o meno consapevolmente e più o meno lar-

vatamente, indulgono a generalizzazioni qualunquistiche di criminalizzazione della intera classe politica. Postula, al contrario, un'ampia fiducia nelle istituzioni e nei loro operatori, una fiducia così radicata e convinta da suggerire di approntare — chè a questo tende la normativa che sottoponiamo al vostro meditato esame — uno strumento che possa rendere pubblica testimonianza della correttezza, in generale, delle une e degli altri.

A differenza di analoghe iniziative questa, nella considerazione che il rapporto dei cittadini con gli amministratori è di ordine politico, utilizza esclusivamente questa chiave.

Altre norme, che è bene tenere separate, riguardano l'attività degli amministratori pubblici in quanto tali e in quanto privati cittadini, sia sotto i profili del diritto penale, che del diritto tributario, eccetera.

Qui, invece, l'attività anche privata degli operatori pubblici è considerata solo nei suoi riflessi d'ordine politico.

Altra caratteristica del presente disegno di legge è lo sforzo di evitare faraoniche e

complicate costruzioni, apparentemente complete ed esaurienti ma all'atto pratico di difficile se non impossibile funzionamento e quindi velleitarie e demagogiche.

Naturalmente l'esperienza potrà suggerire affinamenti e, per tappe successive, potranno essere realizzati procedimenti più sofisticati che anche attraverso l'impiego dei più moderni ritrovati tecnici consentano di meglio e più ampiamente perseguire lo scopo che ci proponiamo.

Allo stato delle cose ci è sembrato necessario apprestare uno strumento di pronto impiego, che consenta di avviare, senza lungaggini e senza eccessiva spesa, questo primo esperimento volto ad evidenziare il distinto ruolo del pubblico e del privato.

La normativa che proponiamo — pronti a recepire tutti gli apporti costruttivi che ci saranno dati — non abbisogna di particolare illustrazione, una volta che, come confidiamo di aver fatto, ne siano stati chiariti l'intento, lo scopo e i limiti.

**DISEGNO DI LEGGE**

## Art. 1.

Sono soggetti alle disposizioni della presente legge coloro che assumono una delle seguenti cariche:

- 1) senatore della Repubblica;
- 2) deputato al Parlamento;
- 3) Ministro o Sottosegretario di Stato;
- 4) consigliere regionale;
- 5) presidente o membro di giunta regionale;
- 6) consigliere provinciale;
- 7) presidente o membro di giunta provinciale;
- 8) consigliere comunale, limitatamente ai comuni capoluogo di provincia e ai comuni con popolazione superiore ai 100.000 abitanti;
- 9) sindaci e membri di giunte comunali limitatamente ai comuni di cui al n. 8).

## Art. 2.

Entro trenta giorni dall'assunzione di ciascuna delle cariche di cui all'articolo 1, l'investito è tenuto a presentare una dichiarazione, compilata in conformità del modello approvato nei modi di cui all'articolo 8:

*a)* dei beni immobili e dei beni mobili iscritti nei pubblici registri nonchè di ogni altro cespite patrimoniale, posseduti all'atto dell'insediamento nella carica dal dichiarante, dal coniuge non separato e dai conviventi;

*b)* dei redditi, anche se non soggetti ad imposizione diretta, percepiti dal dichiarante nell'anno precedente;

*c)* delle spese sostenute per la competizione elettorale e delle relative fonti di finanziamento per le cariche precisate ai numeri 1), 2), 4), 6) ed 8) dell'articolo 1.

La dichiarazione deve essere rinnovata entro il 30 luglio di ciascun anno con riferimento agli elementi di cui alle precedenti lettere *a)* e *b)*.

In caso di cessazione dalla carica, deve essere comunque presentata, nei sessanta giorni successivi, una dichiarazione relativa al periodo intercorso tra il 31 dicembre dell'anno di riferimento dell'ultima dichiarazione utile ai sensi del comma precedente e la data di cessazione dalla stessa carica.

### Art. 3.

Le dichiarazioni di cui all'articolo 2 sono ricevute e conservate dai Presidenti delle rispettive Camere per i senatori della Repubblica e i deputati al Parlamento, dal Presidente della Camera dei deputati per i Ministri e i Sottosegretari di Stato non parlamentari, dal presidente del consiglio regionale per i consiglieri regionali e gli amministratori degli enti locali territoriali compresi nelle Regioni.

### Art. 4.

Ai fini del controllo delle dichiarazioni di cui all'articolo 2 è istituita una apposita commissione di revisori ufficiali dei conti composta di 15 membri.

I componenti della commissione durano in carica due anni.

Entro il 15 gennaio di ogni biennio il Presidente della Camera dei deputati, di intesa con il Presidente del Senato, in riunione congiunta delle conferenze dei presidenti dei Gruppi delle due Camere, procede, previo sorteggio tra tutti gli iscritti all'albo dei revisori ufficiali dei conti, alla nomina dei componenti della commissione.

La commissione, riunita nei quindici giorni successivi, elegge nel suo seno il presidente.

La commissione ha sede in Roma presso il Ministero di grazia e giustizia.

### Art. 5.

I Presidenti delle Assemblee ai quali i soggetti indicati nell'articolo 1 sono tenuti

a presentare le dichiarazioni di cui all'articolo 2 devono, nei trenta giorni successivi alla scadenza del termine per la presentazione delle dichiarazioni medesime, dare comunicazione alla commissione prevista nell'articolo 4 delle dichiarazioni pervenute e fare denuncia alla commissione stessa di eventuali inadempienze; riferiscono altresì delle inadempienze in seduta pubblica delle rispettive Assemblee.

#### Art. 6.

La commissione, in relazione alle denunce di inadempienza pervenute, dispone immediatamente la pubblicazione obbligatoria dei nomi dei trasgressori, con l'indicazione delle rispettive cariche, su due organi di stampa di cui uno a diffusione nazionale e l'altro pubblicato nella circoscrizione elettorale del trasgressore.

Le spese sono a carico del trasgressore e sono liquidate dal presidente della commissione con decreto esecutivo.

#### Art. 7.

La commissione procede annualmente alla verifica di 50 posizioni dei soggetti indicati nell'articolo 1 individuati, mediante sorteggio da eseguirsi in seduta pubblica entro il 15 marzo di ciascun anno, tra quelli che risultano avere adempiuto all'obbligo della dichiarazione nell'anno precedente e non risultino cessati da tutte le cariche di cui all'articolo 1 da più di un anno.

Per i Ministri e Sottosegretari di Stato, per i presidenti e i membri delle giunte regionali e provinciali e per i sindaci e i membri delle giunte comunali la verifica deve essere comunque eseguita entro sei mesi dalla cessazione dalle suddette cariche.

Al fine della verifica prevista dai precedenti commi la commissione acquisisce tutte le dichiarazioni presentate in dipendenza delle cariche di cui all'articolo 1 ricoperte dall'entrata in vigore della presente legge.

La commissione ha tutti i poteri di indagine attribuiti agli organi dell'amministra-

zione finanziaria e si avvale per lo svolgimento della sua attività di uffici della medesima amministrazione.

I risultati delle verifiche sono trasmessi dalla commissione ai Presidenti delle Assemblee che hanno ricevuto le dichiarazioni, i quali nei trenta giorni successivi sono tenuti a darne integrale comunicazione alle rispettive Assemblee in seduta pubblica.

#### Art. 8.

Entro tre mesi dall'entrata in vigore della presente legge è approvato con decreto presidenziale, su proposta del Ministro di grazia e giustizia di concerto con il Ministro delle finanze, il modello delle dichiarazioni di cui all'articolo 2.

Per i soggetti considerati nell'articolo 1 in carica all'entrata in vigore della presente legge l'obbligo di cui all'articolo 2 deve essere adempiuto entro tre mesi dal termine di cui al comma precedente.